



COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA
COD. FISC. 81004890596

C.A.P. 04027

PIAZZA CARLO PISACANE
TEL. 0771/80108 FAX 0771/820573

Ponza, li 11.03.2026

Ai titolari dei P.E.

Oggetto: trattenimenti o spettacoli senza ballo complementari all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno/esterno del pubblico esercizio. NOTA INFORMATIVA

Per lo svolgimento di attività di “trattenimenti o spettacoli senza ballo complementari all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande” occorre attenersi a quanto stabilito nelle norme vigenti in materia e nel Regolamento di attuazione del P.C.C.A. del Comune di Ponza approvato con D.C.C. n. 14 del 15.04.2015.

In sintesi si riporta di seguito:

TIPOLOGIE	ADEMPIMENTI COMUNALI	DOCUMENTAZIONE
Allietamento musicale	E' consentita la diffusione di mero sottofondo musicale - musica d'ambiente o di semplice compagnia - connessa allo svolgimento dell'attività ovvero consentito l'utilizzo del televisore e apparecchiature similari nel limite orario di apertura del PE. E' previsto il mero adempimento relativo all'impatto acustico.	- Documentazione previsionale dell'impatto acustico di cui all'art. 8 comma 2 della legge 447/95, redatta da un tecnico abilitato, oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al DPR n° 227/201, art. 4 comma 2, se ricadenti nei casi in esso disciplinati; - Dichiarazione di assolvimento obblighi SIAE.
Piccoli spettacoli o intrattenimenti senza ballo all'interno/all'esterno dei locali a carattere saltuario e non ricorrente , a condizione che non incidano sulla prevalenza dell'attività principale di somministrazione	*SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Evento entro le ore 24:00 del giorno stesso (o precedente se festivo). Qualora l'attività viene svolta all'esterno del	Documentazione da allegare: - Relazione descrittiva esaustiva del tipo di attività, degli orari di svolgimento, degli impianti e delle attrezzature che verranno utilizzate, dalla capienza del locale (il numero massimi di avventori verrà calcolato anche in funzione del numero di

	locale (area pubblica o demaniale) occorre dotarsi di apposito titolo autorizzativo	servizi igienici presenti nel locale); - Documentazione previsionale dell'impatto acustico di cui all'art. 8 comma 2 della legge 447/95, redatta da un tecnico abilitato, oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al DPR n° 227/201, art. 4 comma 2, se ricadenti nei casi in esso disciplinati; - Dichiarazione di assolvimento obblighi SIAE. - Dichiarazione di rispettare le condizioni di cui al titolo XI del D.M. in materia di prevenzione incendi se l'affluenza è inferiore a 100 persone; - SCIA di prevenzione incendi se la capacità del locale risulta superiore alle 100 persone. <i>N.B. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 141 del regolamento di esecuzione del TULPS sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una <u>relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo</u> degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996 (attestazione della conformità alle norme in vigore con dichiarazione di acquisire tutte le certificazioni relative agli impianti, agli allestimenti e ai materiali impiegati).</i>
Attività di intrattenimento e pubblico spettacolo senza ballo <u>all'interno/all'esterno</u> in PE per eventi fino a 200 pax che si svolgono entro le ore 24:00 del giorno di inizio	*SCIA (Scia per trattenimenti o spettacoli senza ballo complementari all'attività di somministrazione che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200) Qualora l'attività viene svolta all'esterno del locale (area pubblica o demaniale) occorre dotarsi di apposito titolo autorizzativo	Documentazione da allegare: - Relazione descrittiva esaustiva del tipo di attività, degli orari di svolgimento, degli impianti e delle attrezzature che verranno utilizzate, dalla capienza del locale (il numero massimi di avventori verrà calcolato anche in funzione del numero di servizi igienici presenti nel locale); - Documentazione previsionale dell'impatto acustico di cui all'art. 8 comma 2 della legge 447/95, redatta da un tecnico abilitato, oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al DPR n° 227/201, art. 4 comma 2, se ricadenti nei casi in

		esso disciplinati; - Dichiarazione di assolvimento obblighi SIAE. - Dichiarazione di rispettare le condizioni di cui al titolo XI del D.M. in materia di prevenzione incendi se l'affluenza è inferiore a 100 persone; - SCIA di prevenzione incendi se la capacità del locale risulta superiore alle 100 persone. <i>N.B. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 141 del regolamento di esecuzione del TULPS sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una <u>relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo</u> degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996 (attestazione della conformità alle norme in vigore con dichiarazione di acquisire tutte le certificazioni relative agli impianti, agli allestimenti e ai materiali impiegati).</i>
Attività di intrattenimento e pubblico spettacolo senza ballo <u>all'interno/all'esterno</u> in PE per eventi fino a 200 pax che si svolgono oltre le ore 24:00 del giorno di inizio	*LICENZA ex art. 68 e 69 Tulpis (Richiedere la licenza per trattenimenti o spettacoli senza ballo complementari all'attività di somministrazione che si svolgono oltre le ore 24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200). Qualora l'attività viene svolta all'esterno del locale (area pubblica o demaniale) occorre dotarsi di apposito titolo autorizzativo	Documentazione da allegare: - Relazione descrittiva esaustiva del tipo di attività, degli orari di svolgimento, degli impianti e delle attrezzature che verranno utilizzate, dalla capienza del locale (il numero massimi di avventori verrà calcolato anche in funzione del numero di servizi igienici presenti nel locale); - Documentazione previsionale dell'impatto acustico di cui all'art. 8 comma 2 della legge 447/95, redatta da un tecnico abilitato, oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al DPR n° 227/201, art. 4 comma 2, se ricadenti nei casi in esso disciplinati; - Dichiarazione di assolvimento obblighi SIAE. - Dichiarazione di rispettare le condizioni di cui al titolo XI del D.M. in materia di prevenzione incendi se l'affluenza è inferiore a 100 persone;

		- SCIA di prevenzione incendi se la capacità del locale risulta superiore alle 100 persone. <i>N.B. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 141 del regolamento di esecuzione del TULPS sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una <u>relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo</u> degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996 (attestazione della conformità alle norme in vigore con dichiarazione di acquisire tutte le certificazioni relative agli impianti, agli allestimenti e ai materiali impiegati).</i>
--	--	---

* La L. 7 ottobre 2013, n. 112 ha portato una modifica agli artt. 68, 69 e 71 del TULPS, introducendo, per la prima volta nel T.U., la SCIA, che sostituisce le licenze di pubblico spettacolo e intrattenimento senza ballo se sussistono determinate condizioni, ovvero, che all'evento partecipino fino ad un massimo di 200 persone e che l'evento si svolga entro le ore 24,00 del giorno di inizio. In tutte le altre situazioni resta l'obbligo della licenza.

Attività di intrattenimento e pubblico spettacolo senza ballo <u>all'interno/all'esterno</u> in PE per eventi superiori a 200 pax	LICENZA ex art. 68 e 69 Tulps	deve essere convocata, a cura del SUAP la Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ai fini dell'agibilità ex art. 80 Tulps.
--	--------------------------------------	---

DOCUMENTAZIONE:

a) relazione tecnico-descrittiva di:

1. caratteristiche costruttive delle strutture allestite;
2. materiali impiegati, arredi e loro caratteristiche di reazione al fuoco;
3. numero dei posti a sedere e numero dei posti in piedi in rapporto allo sviluppo delle vie di esodo;
4. servizi tecnologici, di riscaldamento e servizi igienici;
5. impianti elettrici normali e di emergenza;
6. svolgimento scenico dello o degli spettacoli.

b) elaborati grafici:

1. planimetria, a firma di tecnico abilitato con l'indicazione di quanto già descritto nella relazione, in particolare: - vie di esodo - disposizione e numero dei posti - posizionamento di bombole di gas compressi e di recipienti di liquidi infiammabili, degli impianti antincendio, delle luci di emergenza, dei servizi igienici.

c) certificazioni e collaudi:

1. certificati di collaudo attestanti l'idoneità di tutte le strutture interessate comunque al passaggio del pubblico, atte a sopportare il sovraccarico statico;
2. verbale di collaudo e corretto montaggio di tutte le strutture non portanti (parapetti, setti di separazione di settori, corpi sospesi, corpi illuminanti, attrezzature ecc.);
3. impianti elettrici:
 - progetto dell'impianto normale e di sicurezza con allegati schema unificare e schema planimetrico delle installazioni, a firma di tecnico abilitato;
 - dichiarazione di conformità alle norme C.E.I. dell'installatore;
 - dichiarazione di verifica funzionale degli impianti a firma di tecnico abilitato;
 - dichiarazione di corretto collegamento delle masse metalliche all'impianto di messa a terra, con allegata copia della denuncia all'ISPEL;
4. certificazioni di omologazione e di conformità e di posa dei materiali impiegati e degli arredi;

d) impianti di condizionamento, trattamento aria, ecc.:

- tutte le documentazioni descrittive e certificative del caso;

e) piano di emergenza e nomina degli addetti all'emergenza (con addetti in possesso dell'attestato del Comando dei Vigili del Fuoco);

f) relazione tecnico descrittiva e planimetria relativa all'accessibilità al locale ed alla disponibilità di parcheggi per i frequentatori del locale;

g) Relazione tecnico esecutiva delle apparecchiature di amplificazione impiegate e/o di altre apparecchiature sorgenti di inquinamento acustico che si vogliono utilizzare, firmata da un tecnico qualificato iscritto all'albo dei Tecnici Competenti, comprensiva della planimetria generale (scale 1:100) con la localizzazione delle apparecchiature utilizzate. La relazione deve contenere i valori di livello equivalente LEQ (o pressione sonora) indotti nell'ambiente esterno o all'interno di eventuali unità abitative adiacenti al locale; detti valori potranno essere ricavati da rilievi fonometrici significativi o da probanti calcoli teorici a firma di un tecnico qualificato. Perché i rilievi fonometrici siano significativi, è necessario che:

- siano effettuati considerando i rumori di fondo, e secondo il principio del massimo disturbo;
- si evidenzino gli orari e le situazioni atmosferiche in cui si effettua la rilevazione (es: la pioggia attutisce i rumori);
- siano indicate le misure all'interno del locale per permettere il calcolo corretto del limite di immissione differenziale nel caso in cui siano presenti abitazioni in prossimità del locale;
- sia evidenziata la situazione delle abitazioni civili adiacenti al luogo della manifestazione temporanea, con l'indicazione di eventuali accorgimenti tecnici adottati per il contenimento delle emissioni sonore prodotte (es: rilevatori elettroacustici luminosi, limitatori di potenza sonora, ecc.);

Si precisa che per attività danzante è sempre richiesta licenza ai sensi dell'art. 69 e 68 TULPS (per la documentazione si rimanda alla tabella di cui sopra)

Si rammenta che la disciplina TULPS e del Regolamento di esecuzione trova applicazione anche laddove il trattenimento musicale e/o danzante sia previsto con cadenza saltuaria ma ricorrente (ad es. nei fine settimana) come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Risoluzione n. 52713 del 15 aprile 2015 e ribadito dalla Prefettura di Latina con

circolare prot. nr. 0035149 del 07.06.2024 e dal Ministero dell'Interno Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 07.05.2024.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di inquinamento acustico si fa presente che il Regolamento di attuazione del P.C.C.A. del Comune di Ponza approvato con D.C.C. n. 14 del 15.04.2015, in riferimento alle **attività rumorose temporanee** stabilisce quanto segue:

Art. 8 [...] Si definiscono attività rumorose temporanea quelle che si svolgono in periodi di tempo limitati e/o legate ad ubicazioni variabili (cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico). Per tali attività il Comune autorizza deroghe temporanee ai limiti di rumorosità (considerati di immissione dell'attività nel suo complesso) definiti per il territorio comunale....."

Art. 10 [...] Nelle aree per manifestazioni a carattere temporaneo, secondo quanto previsto dall'art. 17 della Legge regionale Lazio n. 18/2001, individuate nelle planimetrie di Piano (tavola scala 1:2000) è possibile svolgere manifestazioni quali concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, localizzazione luna park e manifestazioni sportive.

Orari e durata

*Il limite orario per lo svolgimento de dette attività è fissato nelle ore 24;00; è possibile derogare tale orario fino alle ore 1;00 in base alle considerazioni del tecnico in acustica che redige la specifica relazione di impatto acustico se rispettati i limiti acustici in conformità all'art.17 della Legge regionale n. 18. Per le attività all'aperto quali concerti, è prevista una durata massima di 3 giornate e di 4 ore all'interno della stessa giornata. **Per i concerti e le attività all'aperto quali discoteche o altre attività musicali, è prevista una durata massima di 15 giorni e di sei ore all'interno della stessa giornata.***

Inoltre occorre far riferimento al seguente quadro normativo:

- ✓ Legge Quadro sull'inquinamento acustico (26 ottobre 1995, n. 447)
- ✓ Legge Regionale 3 Agosto 2001, n. 1 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio - modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14";
- ✓ Art. 4 del DPR n. 227/2011 ad oggetto "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

In particolare l'art. 8 della legge 447/95 prevede che i competenti soggetti titolari dei progetti di alcune categorie di opere debbano predisporre una documentazione di impatto acustico. In particolare tale documentazione è necessaria:

1. per le opere soggette a V.I.A. (ex art. 6 legge n. 349 dell'8 luglio 1986);
2. **per la realizzazione, modifica e potenziamento di discoteche, di circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, di impianti sportivi e ricreativi**
3. per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, di concessione dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili e infrastrutture, di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere predisposta sulla base dei criteri stabiliti dalla L.R. 18/01.

La legge regionale n. 18/2001 stabilisce quanto segue in merito alle attività rumorose temporanee:

Art. 17 (Modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le attività rumorose temporanee)

*1. Si intendono per attività rumorose temporanee quelle attività limitate nel tempo che utilizzano macchinari o impianti rumorosi. Rientrano in tale definizione, tra l'altro, cantieri edili, **manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, discoteche all'aperto, cinema all'aperto, piano bar all'aperto**, attività all'interno di impianti sportivi.*

2. Le attività rumorose temporanee sono autorizzate dal comune, anche in deroga ai valori di cui all'articolo 2, comma 3, della l. 447/1995 [...];

*4. I richiedenti l'autorizzazione **devono presentare una relazione** che contenga almeno i seguenti dati:*

- a) planimetria in scala da 1:500 a 1:1.000 della zona utilizzata evidenziando la collocazione territoriale delle attività rispetto agli edifici circostanti;
- b) il periodo presumibile o la durata delle attività che si intendano intraprendere;
- c) la fascia oraria interessata;
- d) i macchinari, gli strumenti, gli impianti eventualmente utilizzati che determinano apprezzabili emissioni di rumore;

e) la stima dei livelli di rumore immesso nell'ambiente abitativo ed esterno;

f) le misure di attenuazione del rumore e di bonifica acustica predisposte.

5. Il comune rilascia l'autorizzazione sulla base dei dati contenuti nella relazione di cui al comma 4 e, qualora trattasi di autorizzazione in deroga, **previo parere dell'ARPA**, con indicazione altresì dei valori massimi e delle eventuali specifiche prescrizioni, tenendo conto dell'esigenza di tutelare il riposo delle persone.

6. L'autorizzazione è rilasciata dal comune entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'interessato. Tale termine si intende sospeso in pendenza del parere dell'ARPA di cui al comma 5, da esprimere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta del comune. Sia il comune che l'ARPA possono interrompere il decorso dei rispettivi termini se, prima della loro scadenza, rappresentino esigenze istruttorie connesse alla necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio.

7. Ai sensi dell'**articolo 19, comma 5, della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57**, il comune non può comunque procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere dell'ARPA richiesto a norma del comma 5 del presente articolo.

Impatto acustico per attività commerciali e ricreative ed artigianali non temporanee (Art. 18 L.R. 18/01)

Art. 18 (Documentazione di impatto acustico e modalità di controllo)

1. Nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale, ovvero su richiesta dei comuni, i soggetti interessati alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle opere indicate nell'articolo 8, comma 2, della l. 447/1995, presentano, in allegato ai progetti, **apposita documentazione di impatto acustico**, nella quale sono indicati:

- a) la tipologia di attività ed il relativo codice, secondo la vigente classificazione delle attività economiche stabilita dall'ISTAT;
- b) la zona di appartenenza dell'area interessata e di quelle circostanti, secondo quanto previsto dalla classificazione in zone acustiche, allegando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna;
- c) la posizione delle sorgenti sonore connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi, utilizzando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna, con profili quotati;
- d) l'elenco dei cicli tecnologici e/o apparecchiature e/o sorgenti che danno luogo ad immissione di rumore nell'ambiente esterno;
- e) la descrizione dell'attività e/o del ciclo tecnologico nonché l'elenco delle attrezzature e degli impianti esistenti precisando:

- 1) se trattasi di attività e/o impianti a ciclo continuo;
 - 2) le caratteristiche temporali di funzionamento nel periodo diurno e/o notturno;
 - 3) le condizioni di esercizio corrispondenti al massimo livello di rumore;
- f) la stima, con metodi previsionali, dei livelli di rumore indotti nell'ambiente esterno ed abitativo, con la evidenziazione della compatibilità con i limiti di legge;
- g) la descrizione della verifica di compatibilità con quanto indicato alla lettera f) che deve essere effettuata "post operam". In caso di incompatibilità con quanto previsto dalla medesima lettera f), deve essere ripresentata nuova documentazione di impatto acustico. [...]

3. Per i fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della l. 447/1995, le domande per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori previsti dall'articolo 8, comma 4, della l. 447/1995, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico, avente gli stessi contenuti di cui al comma 1.

4. Le domande per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui all'articolo 8, comma 6 della l. 447/1995, devono contenere, nel caso previsto dal medesimo articolo 8, comma 6, l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, al fine del rilascio del relativo nulla-osta di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), numero 3), da parte del comune territorialmente competente.

5. La documentazione di impatto acustico di cui al presente articolo deve essere elaborata da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 20 e verificata, in sede di esame dei relativi progetti, da altro tecnico competente ai sensi del medesimo articolo.

L'art. 4 del DPR n.227/2011 recante "Semplificazione della documentazione di impatto acustico" stabilisce quanto segue:

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

[...]

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, la mancata osservanza delle disposizioni di legge e Regolamentari e la mancata osservanza dell'Ordinanza sopra citata dà luogo **all'applicazioni delle sanzioni amministrativa pecuniarie** dalle stesse previste oltre alle eventuali **sanzioni accessorie** della sospensione dell'attività con facoltà di revoca nel caso di recidiva annuale o gravi inadempienze e/o della riduzione dell'orario di apertura dell'esercizio.

Infine, per il corretto inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione, distinguendole dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo si allega alla presente la circolare del M.ro dell'Interno – Dipartimento dei VV.F. del 15.01.2026.

Si precisa che i locali anche con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche solo occasionalmente per spettacoli, trattenimenti, devono comunque rispettare le disposizioni relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati la cui idoneità da esibire ad ogni controllo dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati (TIT XI D.M. 19.08.1996).

Pertanto, si invitano le SS.LL. ad osservare le disposizioni e gli adempimenti sopra riportati se si vogliono svolgere trattenimenti o spettacoli senza ballo complementari all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno/esterno del proprio pubblico esercizio. Non saranno accolti, e pertanto verranno direttamente archiviati, adempimenti diversi da quelli previsti dalle citate disposizioni.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Vincenzina Marra